



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ECOSYNERGY ITALY"

Il giorno due del mese di Gennaio dell'anno

duemilaventicinque, in Comune di Bergamo (BS), nello studio

del dottor Luca Pizio, commercialista, in Via Palma il

Vecchio, n. 157, si sono riuniti i seguenti soggetti:

- Il Sig. Cristian Poma, C.F. PMOCST76T09B149N, nato a Breno

(BS) il 09/12/1976 e residente in Via Milano n. 12, 25047

Borno (BS);

- il Sig. Diego Paride Gregorini, C.F. GRGPDD62D10D251H, nato

a Darfo (BS) il 10/04/1962 e residente in Via G. Galilei n.

41, 25050 Pian Camuno (BS);

- il Sig. Luca Pizio, C.F. PZILCU63L10D251Q, nato a Darfo

Boario Terme (BS) il 10/07/1963 e residente in Via Fosca n. 1,

24060 Riva di Solto (BG);

- il Sig. Michele Chiodo, C.F. CHDMHL75T23F704F, nato a MONZA

il 23/12/1975 e residente in Via B.V. Del Rosario n. 18, 26020

San Bassano (CR);

- il Sig. Olivier Bucca, C.F. BCCLVR71A08Z1330, nato a Ginevra

(EE) il 08/01/1971 e residente in Vico Asilo Infantile n. 3,

98053 Castoreale (ME);

- il Sig. Martino Macario, C.F. MCRMTN77C24B149D, nato a Breno

(BS) il 24/03/1977 e residente in Via Giorgio Paglia n. 28,

24065 Lovere (BG);

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea

costitutiva, il Sig. Diego Paride Gregorini, il quale accetta

e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.

Luca Pizio quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che

hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una

associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme

relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte

integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato

all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto

segue:

1) È costituita tra i componenti un'Associazione denominata

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ECOSYNERGY ITALY", ai sensi

del Codice Civile e della normativa vigente.

2) L'Associazione ha sede in Via Palma il Vecchio, n. 157,

24121 Bergamo (BG). Ai soli fini della registrazione presso

l'Agenzia delle Entrate i componenti dichiarano che l'attuale

indirizzo dell'Associazione è fissato in Via Palma il Vecchio,

n. 157,

24121 Bergamo (BG).

3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2080.

4) L'Associazione è costituita per l'esercizio in via

principale di attività di interesse generale e per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale tra cui interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'Associazione si propone, in particolare, di perseguire l'obiettivo principale di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per i suoi associati, per la comunità e per le aree locali in cui opera l'Associazione stessa, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

L'Associazione, per il raggiungimento di tale scopo in favore dei propri associati, intende procedere, in qualità di "comunità energetica rinnovabile", a condividere la produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzare e promuovere l'autoconsumo energetico, incentivare il ricorso all'energia pulita, reperire le migliori condizioni per la realizzazione di impianti produttivi di energia rinnovabile, migliorare le condizioni materiali e culturali degli associati e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere la produzione e l'utilizzo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra gli associati.

L'Associazione ha per oggetto:

a) la produzione, il consumo e la condivisione tra gli associati e non a fini di lucro, di energia prodotta da fonti

rinnovabili, nonché le attività collegate e/o strumentali;

b) lo scambio, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità stessa come clienti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà, senza fine di lucro:

a) produrre, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;

b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse degli associati, in qualità di mandataria con o senza rappresentanza;

c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;

d) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;

e) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

g)	acquisire immobili per costruire, direttamente o
	indirettamente, impianti per la produzione di energia da fonti
	rinnovabili;
h)	acquistare il diritto di superficie su beni immobili
	altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
i)	promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della
	normativa e realizzare altre attività di raccolta fondi, anche
	in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione
	al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o
	servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di
	terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei
	principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i
	finanziatori e il pubblico, in conformità ai limiti di legge;
l)	svolgere attività a favore del territorio in cui opera, al
	fine di perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia
	ambientale, sviluppo culturale e integrazione sociale, per
	favorire il benessere delle persone e della comunità
	attraverso attività formative, culturali e di ricerca;
m)	promuovere la partecipazione dei cittadini alla fornitura
	di beni e gestione di servizi pubblici, anche locali, e di
	pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di
	beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la
	cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto
	collettivo di beni o servizi di interesse generale.
	L'Associazione potrà compiere, nei limiti di legge, tutti gli

atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione

degli scopi associativi, in Italia e all'estero, anche tramite

l'istituzione di sedi secondarie; potrà iscriversi ad altre

associazioni allo scopo di creare rapporti di collaborazione

utili al perseguimento degli scopi associativi.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma.

Le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti di

legge che ne disciplinano il relativo esercizio, con tassativa

esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata, ai

sensi della normativa vigente, a società o a soggetti muniti

di particolari requisiti o iscritti negli appositi Collegi,

Ordini o Albi professionali.

Tutte le attività di cui sopra verranno inoltre progettate,

realizzate ed esercite nel rispetto dei criteri e degli

obblighi ambientali previsti dalla disciplina vigente.

Le attività diverse da quelle di cui sopra costituiscono

attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale e solidaristico, secondo i criteri e i

limiti definiti dalla legge.

5) I soci dichiarano di versare una quota associativa pari a

20,00 euro.

6) I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il

Consiglio direttivo sia composto dai sette membri fondatori e

nominano per acclamazione il Sig. Cristian Poma, al quale

contestualmente si attribuiscono i relativi poteri quale

Presidente, e il Sig. Andrea Pizio, al quale contestualmente

si attribuiscono i relativi poteri quale Vice - Presidente.

I prenommati accettano sino a revoca o dimissioni ai sensi

dell'allegato statuto.

7) I componenti dichiarano di autorizzare il signor Andrea

Pizio a curare le pratiche occorrenti per l'avvio

dell'attività dell'Associazione.

8) Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2025. I

successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono

il 31 dicembre di ogni anno.

9) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si

convergono ad esclusivo carico dell'associazione qui

costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Cristian Poma

Michele Chiodo

Paride Diego Gregorini

Luca Pizio

Olivier Bucca

Martino Macario

[Signature of Cristian Poma]

[Signature of Michele Chiodo]

[Signature of Paride Diego Gregorini]

[Signature of Luca Pizio]

[Signature of Olivier Bucca]

AGENZIA REGIONALE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il 29 JAN 2025
al n. 251 3
Euro 200,00



[Signature of Il Funzionario]
(Il Funzionario)
(Il Funzionario)





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE ECOSYNERGY ITALY"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita, con sede in Comune di Bergamo (BG),
l'associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE
ECOSYNERGY ITALY".

2. Per quanto non espressamente previsto nello statuto e nei
regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali sulle associazioni in quanto
compatibili con la disciplina delle comunità energetiche
rinnovabili.

Art. 2 - Durata e adesioni

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà
essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

2. L'Associazione, previa delibera dell'organo amministrativo,
accettandone gli statuti e i regolamenti, potrà aderire ad altre
associazioni di rappresentanza del mondo associativo.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è costituita per l'esercizio in via principale
di attività di interesse generale e per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale tra cui interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

2. L'Associazione si propone, in particolare, di perseguire l'obiettivo principale di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per i suoi associati, per la comunità e per le aree locali in cui opera l'Associazione stessa, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

3. L'Associazione, per il raggiungimento di tale scopo in favore dei propri associati, intende procedere, in qualità di comunità energetica rinnovabile, a condividere la produzione di energia da fonti rinnovabili, realizzare e promuovere l'autoconsumo energetico, incentivare il ricorso all'energia pulita, reperire le migliori condizioni per la realizzazione di impianti produttivi di energia rinnovabile, migliorare le condizioni materiali e culturali degli associati e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere la produzione e l'utilizzo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra gli associati.

4. Le attività diverse da quelle sopra ricordate costituiscono attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e solidaristico, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

5. Riguardo ai rapporti solidaristici e/o mutualistici

l'Associazione deve rispettare il principio della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. L'Associazione, con riferimento ai requisiti ed agli interessi degli associati, ha per oggetto:

a) la produzione, il consumo e la condivisione tra gli associati e non a fini di lucro, di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché le attività collegate e/o strumentali;

b) lo scambio, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla comunità stessa, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità stessa come clienti.

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà, senza fine di lucro:

a) produrre, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;

b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse degli associati, in qualità di mandataria con o senza rappresentanza;

c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;

d) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;

e) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

g) acquisire immobili per costruire, direttamente o non, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

h) acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;

i) promuovere campagne di crowdfunding e altre attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i finanziatori e il pubblico, in conformità ai limiti di legge;

l) svolgere attività a favore del territorio in cui opera, al fine di perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale e integrazione sociale, per favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività formative, culturali e di ricerca;

m) promuovere la partecipazione dei cittadini alla fornitura di beni e gestione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni

quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il

paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o

servizi di interesse generale.

L'Associazione potrà compiere, nei limiti di legge, tutti gli

atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione

degli scopi associativi, in Italia e all'estero, anche tramite

l'istituzione di sedi secondarie; potrà iscriversi ad altre

associazioni allo scopo di creare rapporti di collaborazione

utili al perseguimento degli scopi associativi.

3. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma.

4. Le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti di

legge, con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque

attività riservata, ai sensi della normativa vigente, a società o

a soggetti muniti di particolari requisiti o iscritti negli

appositi Collegi, Ordini o Albi professionali.

5. Tutte le attività di cui sopra verranno inoltre progettate,

realizzate ed esercitate nel rispetto dei criteri e degli obblighi

ambientali previsti dalla disciplina vigente.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Requisiti degli associati

1. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e

volontaria. Il numero degli associati è illimitato.

2. Possono associarsi le persone fisiche, aventi la capacità di



agire, gli enti territoriali o autorità locali, che possono
 produrre, consumare, oppure sia produrre che consumare energia
 prodotta da fonti rinnovabili, comprese, ai sensi dell'art. 31,
 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni
 comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,
 del terzo settore e di protezione ambientale nonché le
 amministrazioni locali contenute nell'elenco delle
 amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di
 Statistica secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della
 legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli
 stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione
 detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, le associazioni
 con personalità giuridica di diritto privato, le piccole o medie
 imprese e le altre persone giuridiche, a condizione che la
 produzione e il commercio di energia elettrica non costituisca la
 loro attività principale.

3. All'interno della categoria degli associati, che è unitaria,
 il singolo associato può essere produttore, consumatore oppure
 sia produttore che consumatore di energia da fonti rinnovabili.
 In relazione alla realizzazione di nuovi impianti o alla
 dismissione di quelli esistenti, l'associato può modificare la
 sua qualifica di mero consumatore, produttore o sia consumatore
 sia produttore.

4. La disciplina dei rapporti tra gli associati, e in particolare
 la definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui

possono beneficiare le comunità energetiche rinnovabili, è demandata ad uno specifico regolamento interno.

5. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio solidaristico e/o mutualistico e si basa sull'effettiva partecipazione dell'associato all'attività dell'Associazione e sulla condivisione delle sue finalità.

6. Le nuove ammissioni non devono compromettere il perseguimento delle finalità solidaristiche e/o mutualistiche in favore degli associati già aderenti all'Associazione.

7. L'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli associati, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, per verificare che non sussistano impedimenti di legge all'ingresso nell'Associazione del soggetto richiedente.

8. Qualora sussistano i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere associate le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione e che non siano soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

9. L'Associazione può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) e la compagine sociale in gruppi di associati in ragione del loro scambio mutualistico (i Gruppi o Configurazioni). In tal caso l'organo amministrativo assegna ciascun associato ad un'Area e/o a un Gruppo.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Chi vuole essere ammesso come associato dovrà presentare al

Consiglio direttivo domanda scritta contenente:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella dell'Associazione;

d) la quota associativa che si rende disponibile a sottoscrivere, in conformità alle quote fissate per regolamento;

e) l'indicazione delle modalità con cui intende partecipare alla comunità energetica rinnovabile, precisando se interagirà come produttore, come utente o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui al presente statuto;

f) la dichiarazione della volontà di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle altre deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

2. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, e dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente o dal suo legale rappresentante e dall'Organo di

controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione all'Associazione assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

3. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e comunica la decisione all'interessato, motivandola se negativa o, al contrario, annotandola, ove positiva, nel libro degli associati.

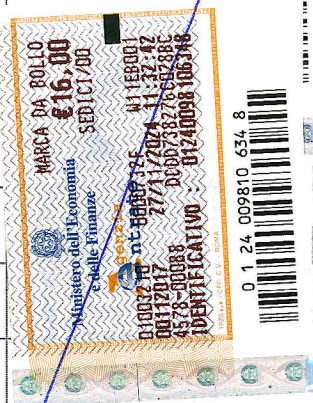
4. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 7 - Obblighi e facoltà dell'associato

1. Gli associati sono obbligati:

- a) al versamento della quota associativa sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6;
- b) all'osservanza di statuto, regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro degli associati. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro soci.

2. Gli associati possono:



c) fornire beni e servizi all'Associazione, se associati produttori;

d) acquistare beni o servizi dall'Associazione, se associati utenti;

e) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi dell'Associazione.

3. Il regolamento può prevedere la presenza di associati finanziatori cui applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria, come da successivo art.8, comma 4.

Art. 8 - Diritti e facoltà degli associati

1. Gli associati mantengono i diritti derivanti dalla qualifica di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e la possibilità in ogni momento di uscire dalla configurazione.

2. L'associato ha il diritto di essere preferito ai non associati nelle attività relative agli scambi solidaristici e/o mutualistici dell'Associazione.

3. Gli associati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari associativi e di consultare i libri associativi e i documenti relativi all'amministrazione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi all'Associazione anche associati finanziatori, persone fisiche o giuridiche, che corrispondano all'Associazione una quota associativa maggiore

dell'ordinaria, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Ad essi si applicano le disposizioni dettate per gli associati ordinari.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

a) per recesso, esclusione o per causa di morte, se l'associato è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se l'associato è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso dell'associato

1. È sempre possibile il recesso, da comunicarsi via raccomandata o pec all'Associazione. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte dell'Associazione medesima e non dà diritto alla restituzione della quota associativa.

Art. 11 - Esclusione dell'associato

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato:

a) che perda i requisiti per l'ammissione all'Associazione;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali

debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, salva autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento degli scopi associativi;

f) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi solidaristici e/o mutualistici con l'Associazione.

2. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati a cura del Consiglio direttivo, il quale deve altresì comunicare il provvedimento all'associato escluso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec ovvero altro strumento atto a dare certezza della sua ricezione.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12 - Elementi costitutivi

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

3. Il fondo comune patrimoniale è costituito:

a) dalle quote associative e dai conferimenti effettuati dagli associati ordinari;

b) dalle quote associative e dai conferimenti degli associati finanziatori di cui al precedente art. 8;

c) da ogni altra somma o bene che pervenga all'Associazione tramite acquisto a titolo gratuito od oneroso.

4. Le obbligazioni sono soggette al regime di cui all'art. 38 del codice civile, salvo eventuale successivo riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

5. Il fondo comune è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartito tra gli associati durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

6. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le procedure di legge.

Art. 13 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, in conformità alle norme di legge, e lo presenta all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.



2. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa

gestionale, con l'indicazione di proventi ed oneri dell'ente.

3. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque

denominate inferiori ai limiti di legge può essere redatto nella

forma del rendiconto per cassa.

4. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse da quelle generali o

solidaristiche nella relazione di missione o in una annotazione

in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al

bilancio.

TITOLO V

RIUNIONI DEGLI ASSOCIATI E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo; c) il Presidente del Consiglio

direttivo; d) in via eventuale, l'organo di controllo.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

1. Le decisioni di competenza degli associati sono assunte in

sede di Assemblea associativa mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua

competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli

argomenti che uno o più membri del Consiglio direttivo o tanti

associati che rappresentano almeno un terzo del numero

complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla sua

approvazione.

3. Le assemblee, ricorrendone i presupposti, possono anche essere

separate su decisione dell'organo amministrativo.

4. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea

degli associati:

1) l'approvazione del bilancio;

2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura

dell'organo amministrativo, compresi gli eventuali compensi da

corrispondere per la loro attività collegiale e l'eventuale

promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti. In

sede di prima nomina l'organo amministrativo è nominato nell'atto

costitutivo. Ove l'organo amministrativo sia composto da più

membri, la maggioranza dei membri medesimi è scelta tra le

persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici

associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile;

3) la nomina e la revoca del revisore o dell'organo di controllo,

ove presente, compreso il suo presidente, nonché il compenso da

corrispondere loro e l'eventuale promozione dell'azione di

responsabilità nei loro confronti;

4) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'assemblea delibera inoltre con le maggioranze previste per

l'assemblea straordinaria;

1) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

2) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti

degli associati;

3) l'approvazione dei regolamenti interni;

4) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

5) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della

liquidazione.

Art. 16 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio

direttivo deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

ovvero messaggio di posta certificata (pec) ovvero altro mezzo di

comunicazione telematica che dia riscontro certo di ricevimento,

inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente ordine

del giorno, luogo, data e ora della prima e della seconda

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.

2. Si considera validamente convocato l'associato contattato con

mezzi diversi da quelli di cui al comma 1 che abbia fatto

pervenire conferma di lettura o conoscenza della convocazione.

3. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti

degli associati aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati intervenuti o

rappresentati aventi diritto al voto.

5. In mancanza dell'adempimento delle formalità di cui al comma

1, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sian

presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto

e siano presenti o informati della riunione tutti i membri de

Consiglio direttivo e l'organo di controllo, se nominato.

Art. 17 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. In Assemblea è consentita la partecipazione mediante mezzi d

telecomunicazione, tra cui l'audio o videoconferenza, nonché

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che

partecipa e vota, sia garantita la possibilità dello stesso di

intervenire attivamente nel dibattito, anche oralmente, siano

assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di

un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno

presidente e segretario, sia garantita la possibilità di

esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

2. Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un verbale,

firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale

deve essere trascritto nei libri sociali. Non è necessario

nominare un segretario ove la stesura sia fatta da un notaio.

Art. 18 - Votazioni e quorum deliberativi

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano

iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni

e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della



sua partecipazione.

3. Si applica l'art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati fino a quando l'associazione avrà un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 19 - Assemblee separate

1. Qualora l'Associazione dovesse raggiungere un numero molto elevato di iscritti o includere diverse Aree o gruppi, potranno essere previsti e disciplinati con apposito regolamento la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate per ciascuna Area e/o Gruppo. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'assemblea separata elegge tra gli associati intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero degli associati assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

3. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui

sono preordinate.

Art. 20 - Nomina del Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, scelti tra i soci in misura maggioritaria.

In misura minoritaria, i consiglieri possono essere scelti anche tra i non soci, persone fisiche o giuridiche.

2. Sono membri di diritto del Consiglio direttivo i soci fondatori.

3. Qualora non vi abbiano provveduto gli associati al momento della nomina, il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

4. Ad esclusione dei soci fondatori che siedono di diritto nel Consiglio direttivo, gli altri amministratori restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni, e possono essere rieletti.

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dagli associati ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio direttivo è stato ricostituito.

6. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del Consiglio direttivo, gli altri provvedono a sostituirli fino a nuova nomina da parte dell'Assemblea.

7. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del

Consiglio direttivo, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, i membri del Consiglio direttivo sono tenuti a far ricorso all'Assemblea e rimangono in carica fino a che questa abbia provveduto alle nuove nomine.

Art. 21 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. Il Consiglio direttivo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'Associazione.

3. Il Consiglio direttivo può affidare specifici incarichi o compiti a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nonché l'eventuale compenso. Non possono essere delegati i poteri in materia di bilancio, ammissione, recesso ed esclusione degli associati. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio direttivo e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

4. Il Consiglio direttivo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi generali solidaristici e mutualistici. Nella medesima relazione il Consiglio direttivo illustra le ragioni delle determinazioni assunte circa l'ammissione di nuovi associati.

Art. 22 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione, recante ordine del giorno, data, luogo e ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

3. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

4. Le riunioni del Consiglio direttivo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente, anche oralmente, nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di



0 1 24 009810 637 3

partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed un altro consigliere che fungerà da segretario, e la possibilità di esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Qualora i membri del Consiglio direttivo siano in numero pari, e vi sia parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23 - Presidente del Consiglio direttivo

1. Il Presidente del Consiglio direttivo nominato dall'Assemblea o dal Consiglio ai sensi dell'art. 20 esercita anche le funzioni di legale rappresentanza dell'ente.

2. Egli inoltre presiede l'Assemblea associativa e può essere sostituito, in caso di assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata a maggioranza dei presenti nell'Assemblea stessa.

Art. 24 - Organo di controllo

1. Ove si verificassero i presupposti di legge, ovvero per delibera degli associati, l'Associazione procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo,

scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, e ss. del codice civile e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di controllo dura in carica tre anni, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

3. Non possono essere nominati nell'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

4. Ove l'Associazione, in presenza dei presupposti di legge, intenda affidare il controllo ad un organo collegiale, l'assemblea nomina un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, e il suo presidente. In tal caso il collegio è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. Al collegio si applicano le norme dettate per l'organo di controllo con unico membro.

5. L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione degli associati, da sottoporre ad approvazione del Tribunale, sentito l'interessato.

6. In caso di morte, decadenza o rinuncia dei membri dell'organo di controllo, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo ovvero, se l'organo è collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. I membri dell'organo di controllo restano in carica fino ad integrazione del collegio da parte dell'Assemblea, su iniziativa del Consiglio direttivo, nei

successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

7. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato, sul suo concreto funzionamento, sull'equilibrio economico finanziario e sul prevedibile andamento della gestione, segnalando immediatamente al Consiglio direttivo eventuali indizi della crisi e l'eventuale necessità di esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8. Agli scopi di cui al comma precedente, l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle attività associative.

9. L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo associativo e sulla sussistenza del requisito del prevalente svolgimento di attività di interesse generale o di carattere solidaristico.

10. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee degli associati, a quelle del Consiglio direttivo e del comitato esecutivo, se presente.

11. Ove vi sia l'organo collegiale, esso deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle relative riunioni deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

12. Le riunioni del collegio potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente, anche oralmente, nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, e la possibilità di esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 25 - Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

1. Il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa, che esercita le relative funzioni nella persona del proprio legale rappresentante (il "Referente").

2. L'Assemblea può nominare responsabile anche un socio della Comunità energetica o un soggetto terzo. In mancanza, le funzioni del delegato responsabile del riparto restano in capo al rappresentante legale dell'ente.

3. Il responsabile esercita le proprie funzioni secondo quanto



0 1 24 009810 638 4



stabilito da apposito regolamento ai sensi dell'art. 29.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 26 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

1. Qualsiasi controversia tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.

2. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro, che dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, determinando anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato tra le parti.

3. Resta fin qui stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 - Scioglimento anticipato

1. Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando non sia possibile l'ulteriore prosecuzione dell'attività sociale, è

deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza dell'Associazione;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi.

Art. 28 - Devoluzione patrimonio finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le procedure di legge ad altri enti operanti nei medesimi settori dell'Associazione, in via prioritaria secondo le determinazioni dell'organo sociale competente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 29 - Regolamenti

1. Il Consiglio direttivo propone all'Assemblea l'adozione del regolamento che individua e disciplina le attività del delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

2. Il Consiglio direttivo può inoltre proporre all'Assemblea appositi regolamenti per:

- disciplinare il funzionamento interno;

- regolamentare le modalità per assicurare completa, adeguata e

preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

- regolamentare i rapporti tra l'Associazione e gli associati, anche attraverso l'individuazione dei criteri per la ripartizione tra soci dei benefici di legge.

3. In ogni caso, fatte salve eventuali modifiche normative, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 al Decreto CACER del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 30 - Norma di rinvio

1. Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.

Cristian Poma

Michele Chiodo

Paride Diego Gregorini

Luca Pizio

Olivier Bucca

Martino Macario

